

Relazione illustrativa alla proposta di legge concernente

Disposizioni per l'aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Modifiche alle leggi regionali 61/2014 e 61/2007

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 26 bis della l.r. 61/2014

La l.r. 61/2014, all'articolo 26, contiene una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione. Tale disciplina prevede, in particolare,

- 1) l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 all'art. 9 della l.r. 25/1998, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della l.r. 61/2014 medesima;
- 2) la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;
- 3) la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 fino alla approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati;
- 4) l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro 180 giorni dall'adeguamento del piano regionale di cui al punto 1);
- 5) la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito di cui al punto 4

Con l'articolo proposto, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale e per sopravvenute esigenze legate al sistema di gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale, si introduce una disciplina transitoria specifica che consente l'aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti.

Art. 2 - Abrogazione dell'articolo 27 bis della l.r. 61/2007

L'articolo 27 bis della l.r. 61/2007 detta una specifica disciplina per la modificare dei piani straordinari per i primi affidamenti approvati dalle AATO applicabile fino all'approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti e ove sia indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio.

Tenuto conto della disciplina transitoria riguardante la modifica dei piani di ambito e dei piani straordinari che si andrà ad introdurre con l'articolo 26 bis della l.r. 61/2014, si prevede l'abrogazione dell'articolo 27 bis della l.r. 61 introducendo una specifica salvaguardia per le procedure di modifica dei piani straordinari già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.